

IN BREVE n. 017-2019

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - QUESITI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, con il quale fornisce una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata, introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1551 del 16.04.,2019 (documento 086)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

"le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Nilla Pizzi, nel centenario della nascita

Data di emissione 16 aprile 2019

MINIGUIDA ALLA SCELTA O ALLA REVOCA DEL MEDICO DI BASE da
Pensioni & Lavoro - Miniguide www.pensionielavoro.it

Scegliere o cambiare il proprio medico di medicina generale (o il pediatra di famiglia): guida alla corretta procedura e agli aspetti da considerare per una scelta adeguata alle proprie esigenze

Ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ha diritto alla scelta del proprio medico di base. Il diritto può essere esercitato al compimento del quattordicesimo anno di età o a partire dal sesto, laddove richiesto dai genitori; salvo diversa scelta, per i ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 14 anni opera infatti una figura sostanzialmente analoga, ma specializzata nella cura dei più giovani, vale a dire il pediatra di libera scelta.

Ma come scegliere dunque il proprio medico di fiducia?

Primo passo è ovviamente quello di individuare i medici "disponibili", consultando l'elenco dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale presente negli uffici dei distretti sanitari di riferimento o disponibile anche *online* per le Aziende sanitarie territoriali che lo rendono possibile. Curriculum del dottore, orari di visita e caratteristiche strutturali e strumentali dello studio medico le ulteriori informazioni che devono essere fornite affinché il possibile futuro

paziente (che può eventualmente decidere anche di fissare un appuntamento conoscitivo) abbia tutte le informazioni necessarie a prendere la propria decisione.

Una volta individuato il nominativo di propria scelta, è dunque necessaria farne comunicazione presentandosi presso l'Ufficio di scelta e revoca della stessa azienda sanitaria locale muniti della propria Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS–CNS) o, in alternativa, della Carta Regionale dei Servizi. Anche in questo caso, tuttavia, bene informarsi preventivamente: anche per il cambio/revoca è infatti spesso possibile completare l'intera procedura in via telematica. In molti casi, tuttavia, la scelta del medico (o del pediatra) effettuata per la prima volta va necessariamente eseguita di persona, mentre è possibile eseguire l'operazione *online* solo nell'eventualità di un cambio successivo.

Attenzione! La scelta del nuovo medico è normalmente possibile solo all'interno di un preciso ambito sanitario, vale a dire di un territorio di riferimento che dipende dalla propria residenza. Nel caso in cui la residenza *non* coincida con il domicilio o sia comunque necessario scegliere un medico all'interno di un distretto diverso da quello di competenza, è comunque possibile procedere con la scelta ma a delle precise condizioni, a cominciare dall'(auto)certificare la motivazione - ad esempio, di studio o di lavoro - che impone la permanenza all'interno dell'ambito sanitario in cui si vuole scegliere il medico. In questo caso, la scelta implica la cancellazione temporanea della propria Ats e ha durata minima di 3 mesi (una durata inferiore non giustifica la deroga) e una durata massima di un anno (oltre la quale può essere invece ragionevole ipotizzare un cambio di residenza), ma è comunque rinnovabile. Anche nel caso dei residenti, la durata dell'assegnazione del medico di base è in realtà annuale, ma il rinnovo avviene anno dopo anno tacitamente salvo diversa indicazione del paziente o del medico.

E se si vuole cambiare il proprio medico di base?

Sia per la scelta del pediatra di libera scelta sia nel caso in cui si debba cambiare il proprio medico di base, la procedura è appunto sostanzialmente analoga a quella finora descritta (attenzione solo a finalizzare l'iscrizione del nuovo nato al Servizio Sanitario Nazionale).

Il cambio del medico (o del pediatra) può essere realizzato in qualsiasi momento, purché il paziente dia ragione del cambio: viene infatti riconosciuto al professionista il diritto di sapere la ragione per la quale è stato "ricusato" e, al tempo stesso, all'Azienda sanitaria territoriale di riferimento di farsi un'idea dettagliata dell'opinione che i pazienti hanno dei propri medici. A riguardo occorrono tuttavia due importanti precisazioni:

- anche al medico viene lasciata facoltà di interrompere il rapporto con un paziente in caso di situazione di incompatibilità così gravi da compromettere la fiducia reciproca e quindi il diritto alla salute del paziente stesso;
- in caso di cambi successivi praticati tramite servizio *online*, può essere richiesto al paziente di attendere un tempo minimo tra un cambio e l'altro.

Il medico è obbligato ad accettare il nuovo paziente?

Premessa indispensabile a farsi che ogni medico di base può assistere un numero massimo e ben definito per legge di pazienti: la scelta (o il cambio) non è quindi possibile laddove si vada a sfiorare il limite di 1.500 assistiti, salvo eccezioni e/o lievi margini di deroga.

Sempre per tutelare il diritto alla salute di tutti i pazienti, vengono appunto stabiliti poi anche dei precisi limiti di disponibilità territoriale, che possono tuttavia essere derogati in alcune particolari situazioni. Ad esempio, nel caso in cui nella propria zona di riferimento presti servizio un unico medico e siano sorti problemi tali da interrompere il rapporto di fiducia con quell'unico medico, è possibile scegliere il medico di un altro distretto, purché facilmente raggiungibile dal paziente e previa disponibilità del medico di stesso. Che dovrà tra le altre cose appunto verificare di non sopravanzare così il numero massimo di assistiti fissato per legge.

AGENZIE ENTRATE IN FISCO OGGI/NORMATIVA E PRASSI: INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO. OMESSO INVIO ALL'ENEA, BONUS SALVO

In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sui lavori edilizi non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale

La trasmissione all'Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all'adempimento.

È, in sintesi, il contenuto della **risoluzione n. 46/E** del 18 aprile 2019, con cui l'Agenzia risponde alla richiesta di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione delle suddette informazioni.

Il dubbio è legato alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, [comma 3](#), lettera b), n. 4), legge 205/2017), per effetto della quale, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all'Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione Irpef prevista dall'[articolo 16-bis](#) del Tuir. L'invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso un sito web dedicato (vedi "[Ristrutturazioni: online il portale dell'Enea per le detrazioni fiscali](#)") e "[Interventi risparmio energetico: via alle comunicazioni del 2019](#)")

L'adempimento in questione è stato introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. Pertanto, la trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli - edilizi e tecnologici - che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, è stata prevista la trasmissione anche delle informazioni relative all'acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) che danno diritto al "bonus mobili".

In merito alla rilevanza fiscale della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, all'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 in caso di mancato o tardivo adempimento, il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l'avviso - ora condiviso dalle Entrate - che l'invio all'Enea delle informazioni, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla detrazione, in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.

L'Agenzia, inoltre, ricorda che gli adempimenti da effettuare ai fini dell'agevolazione in commento sono stabiliti dal [decreto interministeriale 41/1998](#), con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l'[articolo 4](#) reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all'Enea, prevista dall'[articolo 16](#), comma 2-bis, DI 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso articolo 16.

Pertanto, conclude la risoluzione, in assenza di una specifica previsione normativa, l'omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto alle detrazioni.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 46/E 18.04.,2019 (documento 087)

MUTUI ENPAM TUTTO L'ANNO da Enpam Previdenza n.15 del 17 aprile 2019 a cura di Andrea Le Pera

La Fondazione estende i termini per richiedere un finanziamento sull'acquisto della prima casa o dello studio professionale. Accesso al credito facilitato per i giovani camici bianchi

Da quest'anno diventa più semplice chiedere un mutuo all'Enpam. Il nuovo bando, al via dal 15 aprile, estende a quasi tutto il 2019 il periodo in cui si potrà presentare la propria domanda di finanziamento, con l'obiettivo di avvicinarsi alle necessità di medici e odontoiatri interessati all'acquisto di un'abitazione o di un ambulatorio.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione ha infatti deliberato di estendere fino a mezzogiorno del prossimo 29 novembre la scadenza per presentare la documentazione necessaria a stipulare un mutuo con Enpam.

L'esclusione del mese di dicembre permetterà agli uffici di gestire entro l'anno le ultime pratiche arrivate in novembre. Nei fatti, il servizio dei mutui erogati dalla Fondazione cambia volto, e si trasforma in una modalità "a sportello" che migliora la fruibilità da parte degli iscritti.

COME FUNZIONA

Enpam ha stanziato 30 milioni di euro per l'acquisto, la manutenzione o la sostituzione di un mutuo già esistente sulla prima casa, mentre ulteriori 10 milioni di euro sono destinati alle stesse possibilità sullo studio professionale.

A poter far domanda, a partire dalle ore 12 del 15 aprile, sono tutti gli iscritti all'Enpam da almeno due anni, in regola con il pagamento dei contributi.

Per chi ha più di 45 anni verrà applicato un tasso del 2,9 per cento, mentre per i richiedenti al di sotto di questa soglia di età il tasso sarà del 2,5 per cento.

FOCUS GIOVANI

I vantaggi per i più giovani tuttavia riguardano soprattutto le facilitazioni nell'accesso al finanziamento. Per ottenere il mutuo, ai camici bianchi con meno di 35 anni, titolari di partita IVA e che aderiscono al regime fiscale agevolato basterà avere ottenuto un reddito annuo medio per gli ultimi tre anni superiore a 20mila euro.

Inoltre, per la verifica del reddito, i richiedenti sotto i 35 anni potranno scegliere la modalità a loro più conveniente tra tre possibilità: il reddito dell'intero nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef nei due o tre anni precedenti al 2019, o il reddito personale dello scorso anno.

Nel caso degli iscritti con età inferiore a 45 anni e per i medici specializzandi ed i corsisti in medicina generale di qualsiasi età la soglia di reddito si alza a 24mila euro.

Agli iscritti con meno di 35 anni basterà avere ottenuto un reddito annuo medio, per gli ultimi tre anni, superiore a 20mila euro

LA DOMANDA

Tutte le richieste potranno essere presentate online dal sito www.enpam.it. Gli uffici valuteranno la completezza della documentazione e comunicheranno l'esito agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda completa.

In particolare dovranno essere inviati, oltre alla dichiarazione dei redditi, lo stato di famiglia, i dati anagrafici del richiedente, le informazioni relative all'immobile e una dichiarazione che comprende la conoscenza del regolamento del bando (disponibile sul sito della Fondazione).

Una volta concluso l'iter, gli atti notarili per la concessione del mutuo saranno rogati a Roma presso la sede della Fondazione, in piazza Vittorio Emanuele II. In casi straordinari, la cui motivazione deve essere attestata dall'Ordine di appartenenza, l'Enpam potrà accordare una sede diversa per la stipula.

GLI IMPORTI

Gli iscritti potranno chiedere un finanziamento fino all'80 per cento del valore dell'immobile da acquistare o del costo dell'ampliamento. Il dato dovrà essere accertato tramite perizia di un professionista abilitato, e non potrà superare un massimo di 300mila euro.

Nel caso il mutuo venga richiesto per manutenzione o ristrutturazione, la soglia massima è di 150mila euro. La durata massima del finanziamento è fissata in 30 anni, a condizione che la somma delle annualità previste per le rate e l'età anagrafica del richiedente non superi quota 80.

SALVAGUARDIA

La Fondazione ha previsto la possibilità di un periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo, nel caso in cui per esempio un periodo di malattia riduca la capacità economica del professionista.

In questi casi, che verranno valutati su richiesta del richiedente, la durata del mutuo verrà prolungata per un periodo pari alla sospensione accordata. In ogni caso resta la facoltà da parte di chi sottoscrive il mutuo di rimborsarlo, interamente o in parte, in qualsiasi momento, e di estinguerlo mediante surroga.

OMCEOMI TUTELA GRAVIDANZA E MATERNITÀ da OMCeO MI n.17/2019

COMUNICATO STAMPA

***Il Presidente invita gli Ospedali milanesi a vigilare con rigore su condotte discriminatorie
Gravidanza e maternità: l'OMCeO di Milano interviene a tutela delle donne-medico!***

MILANO - Una splendida esperienza, la maternità, che rischia di trasformarsi in problemi e discriminazioni sul posto di lavoro come a volte è accaduto per le donne-medico: questo il tema al centro dell'attenzione della riunione del Consiglio dell'OMCeO di Milano svoltasi ieri sera, che ha lo scopo di prendere un'ulteriore e forte posizione contro condotte discriminatorie.

In seguito alle diverse segnalazioni pervenute all'Ordine negli ultimi mesi, come evidenziato anche in alcuni casi dalle cronache degli organi di informazione, il Presidente Roberto Carlo Rossi, cercando di prevenire altri comportamenti inappropriati, è intervenuto inviando una lettera a tutte le strutture sanitarie competenti di Milano e provincia, in cui chiede il rispetto rigoroso delle normative vigenti sul tema delle discriminazioni per gravidanza e maternità, ovvero l'articolo 25 comma 2-bis D.Lgs 198/2006, l'articolo 7, 1° comma D.Lgs 165/2001 e la Legge 81/2017 per il lavoro autonomo.

“Qualsiasi tipo di condotta discriminatoria deve essere condannata e tali comportamenti possono addirittura determinare, in caso di azione giudiziaria da parte delle lavoratrici, il riconoscimento del torto subito con conseguenze risarcitorie e grave danno all'immagine”, afferma il Presidente Roberto Carlo Rossi, aggiungendo: “A tutto ciò si aggiunga che, da un punto di vista deontologico, è diretta responsabilità del Direttore Sanitario o del Responsabile Sanitario della struttura far rispettare la Legge e quindi tutti siamo chiamati ad una maggiore attenzione verso possibili abusi”. “La tendenza registrata negli ultimi anni vede una progressiva femminilizzazione del lavoro medico, purtroppo però devo evidenziare che ad oggi manca una coerente organizzazione del lavoro e delle politiche sociali adeguate”, aggiunge Rossi.

L'Ordine di Milano è da sempre attento a queste problematiche tanto che già da molti anni ha istituito l'apposita Commissione Pari Opportunità, la cui Referente è la Consigliera Maria Teresa Zocchi; al suo interno, lo “Sportello Maternità” che offre aiuto, consulenza e assistenza legale alle donne-medico che, in seguito ad una gravidanza e maternità, hanno subito azioni inappropriate: mancata assunzione a tempo indeterminato, nonostante la partecipazione ad un concorso e l'inserimento in posizione utile in graduatoria, o il mancato rinnovo di contratti a termine: una condizione che necessita di un rapido intervento a tutela delle donne-medico!

L'OMCeO milanese invita perciò tutte le strutture competenti a vigilare affinché non vengano perpetrate condotte improprie a danno delle lavoratrici in gravidanza e affinché siano rispettati i principi di pari opportunità e non discriminazione, in particolare nei luoghi di lavoro. Tutto ciò

riservandosi inoltre la possibilità di avviare azioni disciplinari a carico di quei medici che dovessero essere responsabili di condotte, anche deontologicamente, scorrette.

IL VANTAGGIO DELLA PORTABILITÀ da Enpam Previdenza n.15 del 17 aprile 2019

Dopo il decreto Bersani del 2007 chiunque stipuli un mutuo ha il diritto di cambiare l'istituto che concede il credito, nel caso di condizioni più vantaggiose. Un'operazione che si chiama surroga e che riguarda anche i mutui stipulati inizialmente con Enpam.

Un giovane medico per esempio sceglie di sfruttare le condizioni favorevoli concesse dalla Fondazione ai propri iscritti, usufruendo delle agevolazioni sulle soglie minime di reddito per gli under 35 e riuscire così ad acquistare uno studio professionale.

Qualche anno dopo, a carriera già avviata e aumentato il proprio fatturato, nulla gli impedirebbe di sondare il mercato dei finanziamenti alla ricerca di condizioni più vantaggiose, surrogando il proprio mutuo Enpam con una banca.

In passato l'operazione era possibile solo tramite un finanziamento che estinguesse il mutuo precedente e riaprisse una nuova posizione debitoria: un passaggio che aumentava i costi e scoraggiava la concorrenza.

Con la surroga, invece, i costi sono ridottissimi (in certi casi anche nulli) a condizione di mantenere invariata l'entità del finanziamento.

Possono invece essere modificati la durata e, naturalmente, il tasso di interesse applicato.

TESSERA SANITARIA: NUOVI SOGGETTI da OMCeO MI n.17/2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 4/4/2019 il decreto del MEF che individua di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli artt. 195 e 195bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, tra coloro che sono obbligati all'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche.

ALLEGATO A PARTE - DECRETO MEF 23.03.2019 (documento 088)

LEGGE 104 e TRASFERIMENTO PUBBLICO DIPENDENTE CHE ASSISTE PORTATORE DI HANDICAP da StudioCataldi - avv.Paolo Palmieri (estratto)

L'art. 33, comma 5, della l. n. 104/92 disciplina il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Pur non atteggiandosi a diritto assoluto ed illimitato, il diniego del datore di lavoro non può basarsi su una generica argomentazione fondata semplicemente sulla carenza di personale nell'ufficio di provenienza, ma occorre giustificarlo con le concrete ragioni riferite alle mansioni svolte dal dipendente e al suo profilo professionale, che impediscano l'assegnazione temporanea ad altro ufficio, precisando le effettive conseguenze negative di tale trasferimento sull'efficienza del servizio.

Tribunale di Milano - Ordinanza n. 9366/2019 in precedenza ordinanza n. 30851/2018

e Cassazione sentenza n. 16298 del 3 agosto 2015:

"Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso - secondo il tenore letterale della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 e in via comparativa con il sesto comma del medesimo articolo - nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell'assunzione, quanto in costanza di rapporto: ben s'intende, ove possibile, in ragione del suo bilanciamento con la valutazione datoriale di compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative dell'impresa, sul presupposto dell'esistenza e della vacanza del posto".

MILITARE e AVVICINAMENTO AL NUCLEO FAMILIARE da StudioCataldi

Il nostro Ordinamento accorda un regime di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, in ossequio a norme di rango comunitario e costituzionale che presidiano la delicata fattispecie.

La disposizione è applicabile anche al personale delle forze di polizia. Ogni eventuale limitazione nell'applicazione del beneficio a favore del dipendente va sorretta da una motivazione stringente, che faccia capire chiaramente le ragioni che inducono a ritenere prevalenti le esigenze di servizio rispetto al bisogno assistenziale posto a base della richiesta di assegnazione temporanea.

Tar Reggio Calabria sezione I - Sentenza n. 216 dell'11.04.2019

in senso opposto Consiglio di Stato - Sentenza n. 1896 del 21.03.2019

AGENZIA DELLE ENTRATE - BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Domanda

Come può essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Risponde G. Napolitano

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva. Il pagamento può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico, con addebito su conto corrente bancario o postale (vedi "[Online il servizio per pagare il bollo sulle fatture elettroniche](#)"). In alternativa, può essere generato un modello F24 precompilato e poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni fornite con la **risoluzione 42/2019**).

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 42E del 9.04.2019 (documento 089)

FISCO OGGI - PER GLI SCONTI FISCALI PRIMA CASA NON BASTA LA RESIDENZA DI FATTO

Per il mantenimento del bonus, rilevano esclusivamente le risultanze anagrafiche del Comune dove è ubicato l'immobile

SINTESI: I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'articolo 16 del Dl n. 155 del 1993, (convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare

in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. (cfr. Cassazione n. 1530/2012 e n. 13345/2016).

Ordinanza n. 10072 del 10 aprile 2019 (udienza 13 febbraio 2019) Cassazione civile, sezione VI - 5

Pres. Iacobellis Marcello - Est. La Torre Maria Enza

Beneficio dell'acquisto prima casa – Spetta esclusivamente al contribuente che dimostra di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile – Non rileva la residenza di fatto